

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via Felice Bisazza, 14
- 98122 MESSINA -
Tel. 090/714099 - Fax 090/770228

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZIONE

STACCATA DI CATANIA

II Ricorso per motivi aggiunti

con istanza di condanna ex artt. 30 e 117 c.p.a.

nell'interesse della **FARMACIA F.LLI GARGANO S.N.C.**, corrente in Messina,
Vill. S. Lucia Sopra Contesse, via Comunale, 85 (P. IVA 02909840833), in
persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Gargano,
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dal
Prof. Avv. Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C; fax 090/770228; pec
antonio.saitta@certmail-cnf.it), ricorrente,

nel giudizio n. 51/2016 R.G., sez. IV, contro

- il **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato
e difeso come in atti, resistente,

- l'**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del
Presidente *pro tempore*,

- l'**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,

- l'**ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona
dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti, resistente,

per l'annullamento, *previa sospensione*,

del D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38, con il quale è stata avviata la procedura
d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria di idonei,
approvata con D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, giusto concorso straordinario
per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche, indetto con D.D.G. 24

dicembre 2012 n. 2782;

- di ogni altro presupposto, consequenziale e/o connesso di cui non è stata data comunicazione;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

del Comune di Messina alla revisione del numero delle farmacie in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68, nonché

e per la condanna ex art. 117 c.p.a.

del Comune di Messina alla conclusione del procedimento avviato con istanza inviata il 30 dicembre 2016.

Premesse:

Con il ricorso principale, il Dott. Gargano, contitolare e legale rappresentante della sede farmaceutica n. 55 sita nel villaggio di S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina, impugnava:

- la Deliberazione del Consiglio comunale 10 novembre 2015, n. 72/C (comunicata a mezzo di racc. a/r al Dott. Gargano con nota prot. n. 268264 del 16 novembre 2015, ricevuta il 19 novembre successivo), nella parte in cui statuiva «*di approvare il piano di individuazione delle sedi farmaceutiche previste territorialmente nell'area comunale geograficamente posizionate come segue: 1 - SAN FILIPPO INFERIORE/SAN FILIPPO SUPERIORE/C.DA GIOVANNELLO*»;

- il parere favorevole reso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina con nota 13 novembre 2015, prot. n. 1325 ed il parere favorevole espresso dall'A.S.P. di Messina con nota prot. n. 5378 del 20 novembre 2015;

- se esistente, il provvedimento dell'Assessorato Regionale con il quale è stata messa a concorso la sede farmaceutica di nuova istituzione sopra richiamata, compreso, ove necessario e *in parte qua*, il D.D.G. 24 dicembre 2012, con il quale è stato indetto il Concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche.

Con ricorso per motivi aggiunti del 28 ottobre 2016, veniva impugnato il D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione, bandite con il concorso straordinario poc'anzi richiamato.

Frattanto, il Comune avrebbe dovuto procedere, già nel 2014 e comunque entro dicembre 2016, alla revisione delle sedi farmaceutiche in base ai nuovi dati rilevati sulla popolazione residente *ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68*. Infatti, in ragione del gravissimo decremento della popolazione residente registrato negli ultimi anni, la pianta organica del servizio farmaceutico in base alla quale sono state istituite le nuove sedi farmaceutiche oggetto del ricorso introduttivo, non è più attuale e necessita di essere revisionata in riduzione.

Pertanto, con raccomandata del 30 dicembre 2016, ricevuta il 4 gennaio successivo il ricorrente diffidava il Comune ad adempiere al suddetto obbligo di legge, ma senza ottenere alcun riscontro.

Successivamente, con D.D.G. 2 marzo 2017, n. 38, veniva avviata la procedura d'interpello dei candidati situati in posizione utile della graduatoria suddetta, pur dando atto, nello stesso provvedimento, dell'esistenza di un

contenzioso attualmente in essere per alcune sedi farmaceutiche, fra cui quelle di nuova istituzione nel comune di Messina, oggetto del presente giudizio.

Con il presente ricorso, pertanto, non resta che impugnare, anche il suddetto provvedimento e chiedere la condanna del Comune alla revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2 L. n. 475/68*.



Azione di condanna *ex art. 30 c.p.a.*

Accertamento dell'obbligo del Comune, e conseguente condanna, alla rideterminazione delle sedi farmaceutiche ex art. 2 L. n. 475/68.

Preliminarmente, occorre rilevare che il procedimento concluso nel 2012 – in sede di prima applicazione del D.L. n. 1/2012 – dalle Amministrazioni intimate per la revisione straordinaria delle sedi farmaceutiche, non è più attuale. Il Comune, infatti, non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/68 di revisione biennale delle sedi farmaceutiche spettanti in base alla popolazione residente (e da anni, purtroppo, in rapidissimo decremento), chiaramente finalizzata a verificare la proporzione normativamente stabilita tra sedi farmaceutiche e popolazione residente.

Secondo le norme di legge sopra richiamate, infatti, la sede e il numero delle sedi farmaceutiche devono essere verificati entro ogni anno pari e, dunque, rispetto a quanto già effettuato nel 2012, l'attività doveva essere svolta sia nel 2014 e che nel 2016; qualora, infatti, una sede risultasse ancora vacante e soprannumeraria, rispetto al *quorum* demografico, essa dovrà essere soppressa.

Il superiore principio è certamente applicabile anche per le sedi farmaceutiche messe a concorso, trattandosi, come è logico, di sedi “vacanti” la cui titolarità si ottiene soltanto al completamento delle operazioni di assegnazione. Del resto, è interesse stesso dei concorrenti/futuri assegnatari ottenere una farmacia in un comune in cui il rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche non sia sproporzionato.

Di tale avviso è ormai anche la giurisprudenza, che ha affermato il dovere dell’Amministrazione a provvedere alla revisione della pianta organica con la soppressione della sede soprannumeraria e vacante, benché inserita nel concorso straordinario: *“l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della ... sede farmaceutica nel Comune di ... non appare, di per sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012 (convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti”* (C.d.S., sez. III, ordinanza 25 febbraio 2016, n. 601; cfr. anche sez. III, ordinanza 27 marzo 2015, n. 1630 – confermata, poi, con sent. n. 2959/2015 - in cui, tra l’altro si evidenzia che *“Ugualmente è principio comunemente recepito che l’adeguamento del numero delle farmacie possa e debba essere fatto non solo in aumento (nel caso di incremento demografico) ma anche in diminuzione (in caso di decremento). E’ vero semmai che in questa seconda ipotesi la riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta, nell’immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio – non essendovi previsioni normative in tal senso - ma avrà comunque effetto nel momento in cui la farmacia soprannumeraria venga (per altra legittima causa) a trovarsi vacante. Ma se la farmacia eccedente è*

già vacante quando la pianta organica viene rideterminata, la soppressione è immediata).

Nel caso che ci occupa, quindi, il Comune avrebbe dovuto effettuare la suddetta verifica secondo la cadenza e i termini stabiliti dalla legge e, in virtù dell'ormai acclarato e costante decremento demografico, sopprimere la sede soprannumeraria di nuova istituzione in matematica applicazione dei parametri demografici legali.

In tal senso, peraltro, con nota del 30 dicembre 2016, il ricorrente aveva diffidato il Comune a provvedere ma, come già accennato in punto di fatto, ad oggi non è stata posta in essere alcuna attività.

Conseguentemente, il Comune dovrà essere condannato ad adempiere all'obbligo di revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2, comma 2, L. n. 475/68.*

Azione sul silenzio *ex art. 117 c.p.a.*

Valuterà l'On.le Collegio ai sensi dell'art. 32 c.p.a. se la superiore richiesta merita accoglimento anche (ovvero) ai sensi dell'art. 117 c.p.a. in ragione del silenzio serbato dal Comune sull'istanza di revisione inoltrata dal Comune in data 30 dicembre 2016.

Motivi impugnatori avverso il D.D.G. 2 marzo 2017 n. 38:

I. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto per difetto d'istruttoria.

L'acclarata mancanza dell'attività di verifica biennale disposta dall'art. 2, comma 2, L. n. 475/1968, certifica che, nella specie, si sta procedendo all'assegnazione di una sede farmaceutica in forza di una pianta

organica non più attuale e, quindi, in violazione del rapporto tra popolazione residente e numero di sedi farmaceutiche *ex art. 1, L. n. 475 del 1968* (sul punto, per brevità, si rinvia a quanto ampiamente dedotto nei motivi VI e VII del ricorso introduttivo, *infra* riportati).

In buona sostanza, oggi l'Amministrazione regionale sta portando assegnando le sedi farmaceutiche in riferimento a un piano non attuale e che non trova giustificazione, a norma di legge, secondo la popolazione effettivamente residente.

Per tali ragioni, i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati anche per non ingenerare in terzi aspettative destinate a rimanere frustrate.

II. Nullità per violazione del giudicato cautelare.

Come se non bastasse, il procedimento *in itinere*, si basa anche su una graduatoria di aspiranti illegittima e che dovrà essere rideterminata in base a provvedimenti giurisdizionali (cautelari) ormai definitivi.

Infatti, sempre in via preliminare, occorre rilevare la radicale nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza n. 855/2016 emessa *inter alios* dal T.A.R. Sicilia, sez. III, nel giudizio n. 1737/2016 R.G. Con il predetto provvedimento, l'Amministrazione Reg.le è stata condannata a rideterminare la graduatoria provvisoria (approvata con D.D.S. 6 febbraio 2015 n. 169), applicando, come previsto dall'art. 8 del bando, la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, per il servizio prestato quale titolare di sede farmaceutica rurale *ex art. 9 L. n. 221/1968*. L'Amministrazione, tuttavia, sta procedendo come se nulla fosse utilizzando la graduatoria originaria, senza curarsi di dare ottemperanza ai provvedimenti cautelari che le hanno ordinato di procedere

alla rideterminazione die punteggi.

Nel caso che ci occupa, pertanto, l'*iter* procedimentale avrebbe dovuto subire un arresto per evidenti ragioni di legittimità, in attesa non solo che si concludessero i giudizi relativi alla corretta individuazione delle sedi farmaceutiche ma anche quelli che hanno ad oggetto la corretta formulazione della graduatoria del relativo concorso, anche perché vi è ormai un giudicato che impone la revisione della stessa.

Ed infatti, a differenza di quanto riportato nel D.D.G. n. 38/2017 in atti oggi impugnato, la predetta ordinanza cautelare non è stata oggetto di impugnazione innanzi al C.G.A.: i provvedimenti d'appello citati, infatti, riguardano altre ordinanze emesse in altri giudizi.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che seppur il dato letterale di cui all'art. 21 *septies* L. n. 241/90, ha indotto "*parte della giurisprudenza di primo grado ad escludere la nullità dell'atto adottato in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare ancorché non più soggetta a gravame, in base all'intrinseca provvisorietà che caratterizza le misure cautelari e nella inidoneità a regolare il rapporto in modo definitivo (...)* Tuttavia, ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, impongono di assicurare l'osservanza del provvedimento cautelare da parte della pubblica amministrazione.

Infatti, alcune recenti pronunce di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3606; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2950; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2007), sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, hanno riconosciuto la nullità dei provvedimenti amministrativi dell'ordinanza cautelare divenuta

inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare, come nella specie" (sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133; sul punto, anche T.A.R. Lombardia, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48).

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, non potrà che essere dichiarato nullo.

III. Illegittimità derivata.

A conclusione dell'atto d'interpello, verrà assegnata la sede farmaceutica in questione, individuata, però, attraverso un procedimento che risulta a monte illegittimo, oltre che per i motivi appena dedotti, anche per quelli posti a base dei precedenti ricorsi. In concreto, infatti, la nuova sede, ricavata in diretto danno di quella della quale è titolare il ricorrente è stata perimetrata in base ad un procedimento a sua volta palesemente illegittimo.

Il provvedimento qui impugnato, pertanto, quale atto preordinato alla conclusione del procedimento nel corso del quale sono stati impugnati gli atti oggetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, è affetto in via derivata degli stessi vizi già dedotti con il primo gravame e che qui si reiterano.

I - Violazione e falsa applicazione art. 7, L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 8, L.r. 30 aprile 1991, n. 10: mancata comunicazione di avvio del

procedimento.

Preliminarmente, occorre censurare i provvedimenti impugnati per la mancata comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente.

Poiché con i provvedimenti impugnati non si è rideterminata in generale la pianta organica delle farmacie nel territorio del comune di Messina, ma sono state individuate nuove sedi che vanno ad incidere in modo diretto nell'ambito territoriale già previsto in pianta organica, la comunicazione era dovuta «*ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti*», così come dispone l'art. 7 cit.

Di ciò, l'Amministrazione sembra esserne pienamente consapevole tant'è che ha provveduto a comunicare il provvedimento finale direttamente all'interessato con racc. a/r del 16 novembre 2015.

Peraltro, se la giurisprudenza è costante nel negare la sussistenza dell'obbligo in parola nel caso di rideterminazione generale della pianta delle sedi farmaceutiche (ad es., T.A.R. Napoli, Sez. V, 26 maggio 2008, n. 5022), afferma parimenti, in caso di modifiche parziali, che «*ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, occorre la comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione dell'ambito territoriale di una sede farmaceutica*» (T.A.R. Cagliari, 17 marzo 2000, n. 259).

II - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. Incompetenza.

Occorre dedurre, inoltre, la manifesta incompetenza del Consiglio

comunale a deliberare sulla istituzione di nuove sedi farmaceutiche: come già ampiamente ribadito da consolidata ed autorevole giurisprudenza, la competenza appartiene alla Giunta comunale.

Ed infatti, *«dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990, sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione)»* (Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2014 n. 5542; in ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 maggio 2015 n. 1109; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, nn. 1828/2014, 3681/2014, 4669/2013, 4257/2013; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 17 settembre 2013 n. 263; T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2013 n. 1113).

Recentemente, peraltro, è stato ribadito dal Consiglio di Stato – richiamando diversi precedenti – che nonostante la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune, e nello specifico alla Giunta, la formazione dello strumento pianificatorio o l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche (sez. III, 14 febbraio 2017, n. 652).

E’ stato inoltre precisato che *«il principio generale è quello secondo cui la Giunta ha, rispetto al Consiglio Comunale, competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al consiglio e che non rientrano nelle competenze degli altri organi, e non esiste alcuna norma espressa che attribuisca al secondo dei due organi la competenza in materia.*

Allo stesso risultato si perviene se si tiene conto della modifica normativa che ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia ancorandole ad uno stretto criterio demografico,

indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia (in questo senso v. pure, ex multis, Tar Campania, Sez. V, 12 luglio 2013, n. 3656 e 30 maggio 2013, n. 2821)» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 dicembre 2013 n. 6053).

III – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 8 agosto 1990, n. 241, L.r. 30 aprile 1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Senza recedere da quanto sopra, la previsione della nuova sede è comunque illegittima nel merito perché adottata in totale mancanza di qualsivoglia attività istruttoria. Anzi, la deliberazione è stata presa in contrasto con le risultanze dell’istruttoria condotta dalla G.M. che aveva portato a proporre ben altre sedi.

Non è rinvenibile, infatti, alcun *iter* logico-comparativo non solo rispetto al criterio demografico ma anche a quello territoriale e geomorfologico, vanamente invocato nella deliberazione impugnata.

La sede in contestazione, infatti, è stata individuata non in base al criterio demografico, ma esclusivamente in base a non meglio precisate e indeterminate “*difficoltà di carattere viario*” e attraverso un generico richiamo al “*dissesto idrogeologico del territorio comunale*”. Tutte le circostanze asserite in sede di approvazione degli emendamenti alla proposta di delibera, non precedute da necessari e specifici dati tecnici e che ne hanno sconvolto la struttura e il contenuto.

Non è chi non veda, la palese illegittimità di tale operato, come del resto già precisato da codesto On.le T.A.R. nelle sentenze nn. 668 e 3027 del

2013, in cui si stigmatizza «l'insussistenza di una adeguata istruttoria e di un'appropriata motivazione a sostegno della scelta operata dall'Amministrazione comunale».

Peraltro, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica che vada in deroga all'ordinario criterio della popolazione, *«richiede una puntuale ed approfondita istruttoria ... non essendo affatto sufficiente né il semplice rilievo della distanza di un determinato agglomerato abitativo dalla farmacia esistente, né un generico richiamo a non meglio precisate "esigenze della popolazione residente", dovendosi al contrario rigorosamente accertare e verificare la sussistenza di tutti i presupposti specificamente indicati dalla legge»* (T.A.R. Potenza, 18 agosto 1998 n. 270). In sostanza, è necessario *«che vi sia stata una accurata istruttoria che consenta di esternare in maniera compiuta le abitudini di vita delle popolazioni al cui servizio è destinata la nuova farmacia»* (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2007 n. 5014).

Tutto ciò è manifestamente assente nel procedimento *de quo*.

Ma non è tutto.

La decisione assunta dal Consiglio comunale, sembrerebbe, in realtà supportata da una *“ulteriore istruttoria eseguita dal Dipartimento Politiche del Territorio giusta nota prot. n. 263914 del 10.11.2015, in cui sono state individuate ulteriori possibili sedi farmaceutiche tenuto conto del numero di abitanti e della sede più vicina”*.

Si tratta di un'affermazione destituita di ogni fondamento.

Nella nota sopra richiamata, e allegata in atti, infatti, vengono riportati una serie di dati proprio *“a seguito delle richieste pervenute in sede di*

Commissione consiliare del 10.11.2015, in merito alla individuazione di abitanti e della sede più vicina rispetto alle sei nuove proposte”.

In sostanza, è stata la Commissione consiliare a “*indicare ulteriori sedi*” e non il Dipartimento, che, anzi, aveva sin da subito scartato le sedi poi deliberate.

IV – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La decisione assunta è, altresì, illegittima perché non è stata preceduta dall’obbligatorio parere, seppur non vincolante, dell’A.S.P. di Messina e dell’Ordine dei Farmacisti, che, anzi, sono stati acquisiti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso principale.

Sull’obbligatorietà del superiore parere si rinvia, per brevità, a quanto già chiarito da costante giurisprudenza, secondo cui «*è illegittima la deliberazione di istituzione di una nuova farmacia senza avere acquisito i pareri (obbligatori, ancorché non vincolanti) dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine dei Farmacisti, non essendo sufficiente che i pareri stessi siano stati richiesti, ove gli stessi non siano poi pervenuti; in ogni caso, la tardiva acquisizione di un parere non sana il provvedimento viziato, a meno che vi sia stata una nuova deliberazione dopo l’acquisizione del parere tardivo*» (Cons. Stato, sez. III, sentenza 11 novembre 2014 n. 5542 e da ultimo 6 febbraio 2015 n. 603 e 28 settembre 2015 n. 4535).

V - Difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente istruttoria.

Nel caso che ci occupa, peraltro, il parere dell’Ordine dei Farmacisti è stato negativo *in parte qua*: «*...auspicando la modifica dei confini della*

prima sede individuata, limitando la nuova farmacia al territorio di San Filippo superiore-C.da Giovannello” per renderla più aderente al disposto di legge ed alla scelta assunta dal Consiglio comunale con l’emendamento votato, con cui si è inteso assicurare il servizio farmaceutico ai cittadini di villaggi collinari distanti e disagiati, che risultano marginali territorialmente».

In ragione di quanto sopra, pur trattandosi di parere non vincolante, il Consiglio comunale avrebbe dovuto motivare adeguatamente le ragioni per le quali si è discostato dalle conclusioni dell’allegazione istruttoria. Com’è chiaro, il Comune non ha fatto ciò né avrebbe potuto perché il parere è stato acquisito successivamente al perfezionamento dell’atto deliberativo – nell’istruttoria del quale avrebbe dovuto essere assunto agli atti– e quindi, non solo è *inutiliter datum*, ma non ha potuto essere neppure contraddetto da diverse e oggettive motivazioni dell’organo deliberante.

Secondo pacifica giurisprudenza, *«ove nel corso del procedimento amministrativo l’autorità decidente richieda un parere, sia esso facoltativo o obbligatorio, ad un organo tecnico, qualora intenda discostarsene deve esternare con congrua ed adeguata motivazione le ragioni per le quali ritiene di non condividerlo, incorrendo in caso contrario nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo»* (così T.A.R. Torino, Sez., 20 giugno 2009, n. 1815).

VI – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall’art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

A seguito della riforma del 2012, l’art. 1 della L. n. 475 del 1968

prescrive che il numero delle autorizzazioni all'apertura di farmacie è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. Aggiunge l'art. 2 che **«ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate».**

Come si vede, pertanto, la legge pone due criteri: quello principale, della popolazione residente e quello subordinato («...tenendo altresì conto...») dell'accessibilità.

Ebbene, discostandosi dall'originaria proposta della Giunta (formulata tenendo conto del principale tra i criteri posti dalla legge: quello demografico), il Consiglio comunale ha adottato quello sussidiario (dell'accessibilità) senza esternare le ragioni giustificatrici del sovvertimento dell'ordine logico normativamente imposto.

Pertanto, come si vedrà *infra*, del tutto apodittiche e infondate sono anche le pretese difficoltà di accessibilità dei villaggi in questione, sicché non resta che dare atto dell'illegittimità, anche sotto profilo, dei provvedimenti impugnati.

VII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475.

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Nel merito, la delibera impugnata con il ricorso principale è comunque
invalida.

Innanzitutto, va precisato che la scelta operata è del tutto generica e
indeterminata.

La zona individuata "1 - SAN FILIPPO INFERIORE/SAN FILIPPO
SUPERIORE/C.DA GIOVANNELLO", infatti, raggruppa irrazionalmente e
irragionevolmente tre diverse frazioni senza precisare in quale di queste
dovrebbe sorgere la nuova sede farmaceutica.

Ciò, per quanto di seguito si dirà, non è per nulla irrilevante e
secondario.

A tal fine, è opportuno richiamare quanto accertato attraverso una
consulenza tecnica a firma dell'Arch. Salvatore Mancuso (allegata in atti), ed
in particolare:

a) i villaggi collinari di San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e
San Giovannello **non hanno tra loro continuità territoriale**: "ciò appare
rilevante con riferimento alle differenti condizioni di accesso e caratteristiche
del territorio circostante: se per l'abitato di S. Filippo Superiore, appare
corretta l'indicazione di marginalità territoriale, riportata in delibera,
diverso è il caso di S. Giovannello e del Villaggio di San Filippo inferiore".

Del resto e come già riferito, anche l'Ordine dei Farmacisti nel proprio
parere ha auspicato "la modifica dei confini della prima sede individuata,
**limitando la nuova farmacia al territorio di San Filippo superiore-C.da
Giovannello**" per renderla più aderente al disposto di legge ed alla scelta
assunta dal Consiglio comunale con l'emendamento votato, con cui si è
inteso assicurare il servizio farmaceutico ai cittadini di villaggi collinari

distanti e disagiati, che risultano marginali territorialmente”.

b) quanto poi alla “marginalità territoriale”, “la c.da San Giovannello dista 1200 m dalla sede farmaceutica ubicata nel limitrofo Villaggio Aldisio con una viabilità carrabile, interamente asfaltata”;

- “il Villaggio S. Filippo inferiore dista 1000 m dalle sede farmaceutica n. 55 del villaggio S. Lucia sopra Contesse (di cui è titolare il ricorrente n.d.r.); anche in questo caso la viabilità è carrabile con carreggiata asfaltata”;

- il Villaggio di San. Filippo Superiore, invece, dista 3000 m dalla sede più vicina (n. 50 Villaggio Aldisio).

In sostanza, “il concetto di marginalità territoriale citato in Delibera di cui trattasi deve riferirsi esclusivamente al Villaggio di S. Filippo Superiore ma non certamente al Villaggio di S. Filippo inferiore e alla c.da S. Giovannello che sono comodamente servite dalle esistenti sedi farmaceutiche” (cfr sempre perizia di parte pag. 6).

c) infine, anche il dissesto idrogeologico riguarda esclusivamente il Villaggio di S. Filippo Superiore, ove, come specificato sempre nella perizia, “sono rilevabili fenomeni di scivolamento del terreno sulla carreggiata stradale e anche la cartografia P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) indica rischio di livello 4 sul versante posto a monte della predetta viabilità” (si veda, in particolare, immagine riportata in perizia a pag. 7).

Non è chi non veda, pertanto, l'irragionevolezza e, quindi, l'illegittimità di tale scelta.

VIII – Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2, L. 2 aprile 1968, n. 475

Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamenti

irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

Vale appena osservare, trattandosi di atti meramente consultivi e non vincolanti, che anche il parere dell'A.S.P. di Messina (nota 20 novembre 2015, n. 5372) è del tutto carente di istruttoria e motivazione. A parte il fatto che l'A.S.P. nulla rileva sul fatto che il Comune ha prima deliberato e solo successivamente ha acquisito il rispettivo parere (circa l'illegittimità di siffatto *modus operandi* si è detto sopra), il parere dell'Azienda sanitaria è avulso da qualsiasi supporto istruttorio o oggettivo e, quindi, è del tutto inattendibile e non in grado di colmare le carenze del provvedimento principale impugnato con il ricorso principale.

Domanda di sospensione.

Il ricorso è fondato e sarà accolto.

Quanto al *fumus*, sono evidenti i gravi vizi procedurali, motivazionali e contenutistici del provvedimento impugnato.

Quanto al *periculum*, si precisa, che in forza dell'ordinanza n. 855/2016 emessa dal T.A.R. Sicilia, sez. II, nel giudizio n. 1737/2016, la graduatoria su cui si è avviata la procedura d'interpello sarà certamente riformata, ed è quindi necessario sospenderne gli effetti onde evitare che le sedi farmaceutiche vengano assegnate secondo un ordine di graduatoria non corretto.

Non va inoltre trascurato che la sede in questione sarà soppressa in esito alla procedura di verifica ex art. 2 L. n. 467/68 in ragione del decremento della popolazione residente nella Città di Messina.

Evidente, inoltre, che l'assegnazione della sede farmaceutica in contestazione determinerebbe immediatamente un sensibile sviamento di

utenza in danno del ricorrente il quale dovrebbe conseguentemente ridurre il personale impiegato.

Pertanto, anche al fine di non radicare interessi di terzi destinati a restare frustrati in esito alla decisione del merito del ricorso, è opportuno sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo per le amministrazioni intimare di rieditare legittimamente il potere amministrativo, senza arrecare danno ai diritti e ai legittimi interessi del ricorrente.

Peraltro, già la sola esistenza del provvedimento impugnato determina in atto una gravissima perdita per il ricorrente in ragione della dimidiazione del valore delle loro attività e della situazione di complessiva incertezza organizzativa e gestionale nella quale sono obbligati a rimanere.

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

In vista dell'udienza pubblica, è opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai soggetti utilmente inclusi nella detta graduatoria.

In ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura concorsuale (1848), sussistono i presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami **nella modalità telematica** mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – Dipartimento pianificazione strategica, attraverso le seguenti modalità ovvero quelle che si riterranno di giustizia:

A. pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Salute-Dipartimento pianificazione

strategica http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PI

R_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneS

trategica dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome del ricorrente, l'indicazione dell'amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;

3. l'elenco dei soggetti inseriti in graduatoria, come da allegato al D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, pubblicato in G.U.R.S. del 29 luglio 2016 n. 8 serie speciale concorsi;

4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R.";

5. l'indicazione del numero dell'emananda ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

6. copia del ricorso introduttivo e di successivi ricorsi per motivi aggiunti;

B. ordinare la pubblicazione sul sito/portale istituzionale sopra meglio indicato - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati allegato al D.D.G. 4 luglio 2016 n. 1229, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'emananda ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia - Catania" della sezione "T.A.R.";

c. di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e i successivi per motivi aggiunti, l'emananda ordinanza, e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d. di rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'emananda ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito;

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si chiede che l'importo da versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, sia non superiore a € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito (in termini T.A.R. Lazio, sez. III, ord. 7 novembre 2014 n. 11212) o quantificato nei termini ritenuti di giustizia.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

previo accoglimento della domanda cautelare, che codesto On.le Tribunale

voglia:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti;
- 2) condannare, altresì, il Comune di Messina alla revisione delle sedi farmaceutiche *ex art. 2, comma 2. L. n. 467/68 e/o*
- 3) condannare il Comune di Messina a concludere il procedimento avviato con l'istanza del 30 dicembre 2016.

Si chiede, altresì, di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio disponendo la notifica per pubblici proclami con le modalità in atti meglio specificate.

Con vittoria di spese processuali e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che per i presenti motivi aggiunti di ricorso è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

Messina-Catania, 3 aprile 2017





Prof. Avv. Antonio Saitta

Relata di notifica: Io sottoscritto Prof. Avv. Antonio Saitta, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata il 10 settembre 2014, n. 193 previa iscrizione al n. 148 del mio cronologico, ho notificato per conto del ricorrente il superiore atto, avente mandato speciale a margine, a:

1) COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. **Giuseppe Losi**, domiciliato per legge presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia, sez. stacc. di Catania, Via Milano 42/B, 95127

Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051772-2 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale






Prof. Avv. Antonio Saitta


2) **COMUNE DI MESSINA**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Piazza Unione Europea, 98121 Messina, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051771-1 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale





Prof. Avv. Antonio Saitta

3) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Sede di Messina, Via C. Battisti, 180, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051770-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.





Prof. Avv. Antonio Saitta

4) **ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del

Presidente *pro tempore* e per esso all'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051778-9 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta




5) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per la carica in Messina, Via La Farina, 236/n (Palazzo Geraci), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051777-8 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.




Prof. Avv. Antonio Saitta

6) ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina, 149, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. 76759051776-7 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.





Prof. Avv. Antonio Saitta




7) BONINA FRANCESCO PAOLO, residente in Catania, Via Randazzo n. 19

(c.a.p. 95125), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76759051775-5 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale



Prof. Avv. Antonio Saitta

8) TUZZA MARIA LINA SANTA, residente in Francofonte (SR), Via Mentana n. 6 (c.a.p. 96015), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. 76759051774-4 spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Prof. Avv. Antonio Saitta



N. Raccomandata

76759051772-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod 22 AG - MOD 04001 (EX-28151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente, a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	COMUNE IN MESSINA A SID ALLO GIUSEPPE LOSI	
	VIA / PIAZZA	VIA MILANO (VIA ESPERIMENTALE) 12/13	N° CIV.
	C.A.P.	98122	COMUNE CATANIA PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14	N° CIV.
	C.A.P.	98122 MESSINA	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 149
 Causale: AG 03/04/2017 13:34
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bar: 767527738204
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76759051771-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod 22 AG - MOD 04001 (EX-28151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	COMUNE IN MESSINA A SID ALLO GIUSEPPE LOSI	
	VIA / PIAZZA	PIAZZA UNIONE EUROPEA	N° CIV.
	C.A.P.	98122	COMUNE MESSINA PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	Via F. Bisazza, 14	N° CIV.
	C.A.P.	98122 MESSINA	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 148
 Causale: AG 03/04/2017 13:33
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bar: 767527738113
 (accettazione manuale) TASSE



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX. 02/15/12) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Via F. Bisazza, 14		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	98122 MESSINA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE	Prof Aw. ANTONIO SAITTA		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	Via F Bisazza, 14		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	98122 MESSINA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 147
 Causale: AG 03/04/2017 13:30
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767527738102 TASSE



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX. 02/15/12) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Via F. Bisazza, 14		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	98122 MESSINA		PROV.
	C.A.P.	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE	Prof Aw. ANTONIO SAITTA		N° CIV.
	VIA / PIAZZA	Via F Bisazza, 14		PROV.
	C.A.P.	COMUNE	98122 MESSINA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 146
 Causale: AG 03/04/2017 13:30
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767527738157 TASSE

5
N. Raccomandata

76759051777-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	A.S.P. m. MESSINA	
	VIA / PIAZZA	VIA C. FAUVA (PACCO) 236/A	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	98123	MESSINA	
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 145
 Causale: AG 03/04/2017 13:27
 Peso gr.: 75 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Biff. 767527738168 TASSE
 (accettazione manuale)

6
N. Raccomandata

76759051776-7



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	via F. Bisazza, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	98122	MESSINA	
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	via F. Bisazza, 14	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 144
 Causale: AG 03/04/2017 13:25
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Biff. 767527738170 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76759051775-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 38151E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	BININA FRANCESCO PAOLO	
	VIA / PIAZZA	01A RANDAZZO	19 N° CIV.
	C.A.P.	00100 CATANIA	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	via F. Bisazza, 14	98122 MESSINA N° CIV.
	C.A.P.	090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 143
 Causale: AG 03/04/2017 15:23
 Peso gr.: 76 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 8016: 767527738181 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76759051774-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 38151E) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MARIA CINA SANTA LUCCA	
	VIA / PIAZZA	01A PRENTANA	6 N° CIV.
	C.A.P.	00100 CATANIA	SR PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Prof. Avv. ANTONIO SAITTA	
	VIA / PIAZZA	via F. Bisazza, 14	98122 MESSINA N° CIV.
	C.A.P.	090.714099 - Fax 090.770228 P. IVA: 02022130831	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 37072 Sez. 05 Operaz. 141
 Causale: AG 03/04/2017 13:21
 Peso gr.: 75 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 8016: 767527738192 (accettazione manuale)

TASSE

N° 148 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA n. 6 il 3/6/17
 diretto a COMUNE DI MESSINA, via Giuseppe Galati, 10, Segreteria - TAR. CT, Valmadrera

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input checked="" type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>05/06/17</u> del <u>05/06/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 148 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA n. 6 il 3/6/17
 diretto a COMUNE DI MESSINA, via Giuseppe Galati, 10, Direzione Unione Europea, Messina

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>5/6/17</u> del <u>5/6/17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 148 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Messina n. 4 il 3/4/17


diretto a ORDINE DEI FARMACISTI AZIENDA PROVINCIALE DI MESSINA VIA C. BATTISTI, 180 MESSINA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>30 APR 2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>[Firma]</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>10 APR 2017</u> del <u>[Firma]</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

N° 148 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Messina n. 4 il 3/04/2017

diretto a ORDINE DEI FARMACISTI AZIENDA PROVINCIALE DI MESSINA VIA U. COMINI, 149 CT.

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5 APR 2017</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>[Firma]</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. In qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>5 APR 2017</u> del <u>[Firma]</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata


N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051770-0

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]


Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773810-2

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F.lli GARBARNO SNC 40

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA

Via F. Bisazza, 14

98122 MESSINA

Tel. 090.714099 - Fax 090.770228

P. IVA: 02022130831

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata


N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051778-9

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773815-7

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F.lli GARBARNO SNC
40

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA

Via F. Bisazza, 14

98122 MESSINA

Tel. 090.714099 Fax 090.770228

P. IVA: 02022130831

N° 148 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA N° 4 il 3/04/2017

diretto a A.S.P. di MESSINA VIA LA FARINA (PALAZZO GERACI) 236/M, 98123 MESS. NO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 148 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESSINA N° 4 il 3/04/2017

diretto a A.S. to ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA e AVVOCATURA DELLO STATO VIA VERESINA OFIMINA 14 95127 CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°

7	6	7	5	9	0	5	1	7	7	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per gli uffici)
76759051777-8

Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]

AG



76752773816-8

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F. W. GARGANO SNC c/o
Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°

7	6	7	5	9	0	5	1	7	7	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per gli uffici)
76759051776-7

Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - St.[1]

AG



76752773817-0

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F. W. GARGANO SNC c/o
Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F. Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

N° 148 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESINA U.A. il 3/04/2017

diretto a BONFINI FRANCESCO PAOLO, VIA RANARTEO N. 19, 95125, CATANIA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>05-04-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>Mylor</u> <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>05-04-17</u> del <u>05-04-17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 148 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MESINA U.A. il

diretto a MARIA LINA SANTA TUCCA, VIA MONTANA N. 6, FENILLOFORE (SR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5-4-17</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>Maria</u> <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>10161030417</u> del <u>5-4-17</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°
(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051775-5

Bollo dell'ufficio
di partenza



500 h

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773818-1

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F.lli BARBANO SNC c/o

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F Bisazza, 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N°
(Vedi avvertenze per gli uffici)

76759051774-4

Bollo dell'ufficio
di partenza



500 h

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(1)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76752773819-2

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

FARMACIA F.lli BARBANO SNC
c/o

Prof. Avv. ANTONIO SAITTA
Via F Bisazza 14
98122 MESSINA
Tel. 090.714099 - Fax 090.770228
P. IVA: 02022130831